
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione mafiosa: l'incandidabilità deve essere accertata in contraddittorio tra le parti; in difetto, vi è regressione del procedimento ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

L'accertamento della incandidabilità, relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, che opera nell'ambito dei "procedimenti speciali" di cui al Libro IV del Codice di procedura civile (artt. 737 - 742-bis c. p. c.), e precisamente con il c. d. rito camerale, caratterizzato da forme celeri di presentazione e decisione del ricorso, che avviene sempre in camera di consiglio, da parte del collegio.

Anche nel procedimento camerale in questione, tanto più perché incidente su diritti soggettivi ed avente natura contenziosa, debba essere osservato il principio della domanda, secondo il quale il provvedimento giurisdizionale cui esso è finalizzato non può trarre origine da una iniziativa officiosa dello stesso giudice né, correlativamente, può prescindere dall'esistenza di una domanda veicolata da un atto contenente i requisiti minimi indispensabili indicati dall'art. 125 c. p. c., né travalicarne il contenuto e i limiti.

Tale accertamento appare impossibile possa avvenire de plano e senza il coinvolgimento dei destinatari della proposta.

La riconosciuta violazione del contraddittorio comporta, inevitabilmente, la regressione del procedimento ai sensi dell'art. 354 c. p. c., che è norma pacificamente considerata applicabile anche ai reclami camerale.

**Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, decreto del
20.10.2014**

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri:

dott. Marina	MOLETI	Presidente
dott. Giuseppe	LOMBARDO	Consigliere relatore
dott. Anna	ADAMO	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 235/2014 R. V. G. ;
letto il reclamo depositato il 23 giugno 2014, ai sensi degli artt. 739 c. p. c. e 143, 11° comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. integrazioni e modifiche, nell'interesse di ...omissis...

OSSERVA

1. – I ricorrenti impugnano, ai sensi degli artt. 739 c. p. c. e 143, 11° comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. integrazioni e modifiche, il decreto del Tribunale di Locri del 30 novembre 2012, a loro notificato il 13 giugno 2014, con il quale il giudice di primo grado, a cui era stata trasmessa il 5 marzo 2012 copia della proposta ministeriale di scioglimento del consiglio comunale di ..., nonché del d. P. R. di accoglimento del 24 gennaio 2012 e della relazione del Prefetto di Reggio Calabria allegata alla proposta, ha dichiarato ...omissis..., già sindaco e, rispettivamente, assessore con delega a lavori pubblici, personale, bilancio e sport dello stesso comune, non candidabili alle prossime elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, essendo stato appunto il consiglio comunale sciolto per 18 mesi con citato decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi del citato art. 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

I reclamanti eccepiscono innanzitutto la nullità del provvedimento emesso a conclusione di un procedimento, del cui avvio e della cui pendenza non sono stati mai messi al corrente, con la conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, il cui rispetto andrebbe garantito anche nei procedimenti camerali quando questi si concludono con provvedimenti destinati a produrre effetti nei confronti di soggetti diversi da quelli che ne hanno fatto richiesta, ed investono diritti soggettivi fondamentali, come il diritto di elettorato passivo, nonché la reputazione e l'onorabilità dei soggetti coinvolti, ed altri interessi di rilievo costituzionale come il buon andamento della pubblica amministrazione e quello delle comunità locali a votare e godere di un assetto politico stabile. Eccepiscono altra nullità di tipo procedurale determinata dalla circostanza che la richiesta inizialmente non indicava i destinatari della dichiarazione di incandidabilità, e l'integrazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, è intervenuta dopo che il Pubblico Ministero aveva espresso il suo parere favorevole sulla originaria richiesta, e senza che, in seguito alla indicazione dei destinatari della proposta, gli atti gli venissero nuovamente trasmessi.

Contestano poi, in via preliminare, il rilievo espresso dall'Avvocatura dello Stato nelle difese svolte in primo grado (invero non ripreso dal giudice di primo grado), secondo cui la mancata impugnazione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale avrebbe determinato l'intangibilità dei fatti e delle ragioni posti a fondamento delle successive determinazioni, e

depositano a tal fine copia della memoria di costituzione depositata dall'Avvocatura generale dello Stato nella segreteria del TAR Lazio presso il quale pende l'impugnazione del provvedimento di scioglimento e di tutti gli atti presupposti o connessi proposta dagli stessi reclamanti, nonché da alcuni cittadini e dai consiglieri di maggioranza.

Nel merito contestano poi la sussistenza dei presupposti dello scioglimento e della successiva dichiarazione di incandidabilità, tanto con riferimento alla dedotta ma non dimostrata influenza sulla realtà locale delle cosche criminali indicate nella proposta, quanto alla personalità dei due stessi ricorrenti, l'uno, incensurato, insegnante in pensione e libero professionista, l'altro anch'egli incensurato, assolto con sentenza definitiva del 23 settembre 2009 dall'accusa di cui all'art. 416-bis c. p. nell'ambito del procedimento penale denominato *...omissis...* ed indennizzato per l'ingiusta detenzione patita durante la fase delle indagini preliminari prima dell'annullamento del provvedimento di fermo da parte del Tribunale del riesame di Reggio Calabria.

Il Ministro dell'Interno, costituitosi per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, contesta l'impugnazione e ne chiede il rigetto. Analoghe conclusioni ha rassegnato il Procuratore generale della Repubblica.

La Corte all'udienza del giorno 13 ottobre 2014 ha riservato la decisione.

2. - Deve essere innanzitutto escluso, contrariamente a quanto ipotizza la difesa erariale, che il reclamo sia stato proposto tardivamente.

La notifica del decreto del Tribunale di Locri ai due odierni reclamanti è stata fatta il 13 giugno 2014, e l'impugnazione è stata proposta con ricorso del 23 giugno successivo.

A prescindere dal rilievo che, ove il rilievo integrasse una vera e propria eccezione, competerebbe alla parte che l'ha sollevata dimostrarne il fondamento (e non limitarsi a chiedere alla Corte di compulsare gli atti del fascicolo di primo grado alla ricerca di un'eventuale comunicazione del provvedimento precedente alla notifica), è decisivo considerare che, ai sensi dell'art. 739, 2° comma, c. p. c., implicitamente richiamato, insieme alle altre "procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile", dall'art. 143, 11° comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono "in confronto di più parti", ovvero in tutti i procedimenti contenziosi assoggettati al rito camerale (e tale, anche alla luce di quanto sarà osservato oltre in ordine alla natura del procedimento, è certamente quello in esame volto ad escludere la candidabilità in seguito allo scioglimento del consiglio comunale), la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata a istanza di una delle parti, e non, quindi, quando sia stata eventualmente eseguita a ministero del cancelliere del giudice a quo o su istanza di quell'ausiliare (v. in tal senso Cass. 13 gennaio 2010, n. 462, secondo cui la notificazione del provvedimento giudiziale sull'opposizione all'espulsione dello straniero eseguita a cura della cancelleria del giudice di pace è inidonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione).

Pertanto il reclamo è stato proposto tempestivamente, nel rispetto del termine di cui all'art. 739 c. p. c., il cui decorso è iniziato, sebbene il decreto fosse stato depositato il 30 novembre 2012, solo quando si è perfezionata la notifica chiesta dall'avvocatura distrettuale dello Stato.

3. - Vanno a questo punto esaminate, per il loro carattere potenzialmente assorbente, le eccezioni di nullità del provvedimento che i reclamanti sollevano con il primo motivo di impugnazione, lamentando che del procedimento concluso dal decreto impugnato non è stata data loro alcuna notizia, né in fase di avvio né successivamente, e deducendo, oltre alla violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, anche la violazione del principio della domanda, in quanto la richiesta inizialmente non indicava i destinatari della dichiarazione di incandidabilità, e l'integrazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, è intervenuta dopo che il Pubblico Ministero aveva espresso il suo parere favorevole sulla originaria richiesta, e senza che, in seguito alla indicazione dei destinatari della proposta, gli atti gli venissero nuovamente trasmessi.

L'eccezione di nullità ed il relativo motivo di reclamo sono fondati.

L'art. 143 T. U. E. L. ("Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti") disciplina la procedura di scioglimento degli organi elettivi degli enti locali interessati da fenomeni di criminalità mafiosa.

Il comma 11 della norma, introdotto con l'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, prevede che: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile".

La disposizione prevede, dunque, una particolare ipotesi di responsabilità che è stata definita "dirigenziale", applicabile ad ampio spettro sia ai dirigenti che ai membri degli organi elettivi degli enti locali disciolti. Tuttavia, lungi dal trattarsi di una responsabilità "automatica", essa deve essere oggetto di accertamento in via definitiva da parte degli organi giurisdizionali a ciò preposti, in quanto sfocia nella sanzione della "incandidabilità" - in ambito regionale - alle prime elezioni successive allo scioglimento dell'ente locale, impingendo quindi nella sfera soggettiva più intima dei candidati, in quanto ha ad oggetto il diritto di elettorato passivo, che è diritto costituzionalmente garantito.

L'accertamento della incandidabilità è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, che opera nell'ambito dei "procedimenti speciali" di cui al Libro IV del Codice di procedura civile (artt. 737 - 742-bis c. p. c.), e precisamente con il c. d. rito camerale, caratterizzato da forme celeri di presentazione e decisione del ricorso, che avviene sempre in camera di consiglio, da parte del collegio.

La scelta del legislatore di devolvere l'accertamento della incandidabilità a tale particolare forma di procedimento giurisdizionale è collegata alla circostanza che essa si applica per tutti i procedimenti in materia di "famiglia e stato delle persone", anche se il richiamo è limitato da una clausola di compatibilità.

Il procedimento in camera di consiglio, utilizzato per ambiti assai diversi tra loro, e per questo definito "contenitore neutro" da parte della dottrina (ma anche della giurisprudenza: v. Cass. SU 19 giugno 1996, n. 5629), è utilizzato sia per la gestione di procedimenti c. d. non contenziosi, sia per la tutela giurisdizionale dei diritti e degli status, ambito rimesso necessariamente alla potestà di un magistrato e, normalmente, assoggettato alla cognizione piena, la quale costituisce la forma tipica nella quale assicurare la tutela dei diritti. Fin dall'entrata in vigore del vigente codice di rito civile, il processo di "cameralizzazione dei diritti" sia stato pressoché continuo e massiccio, al punto che già nel 1950 l'art. 51 della l. 14 luglio 1950, n. 581, aveva introdotto l'art. 742-bis, il quale stabilisce che "le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".

Tale espansione applicativa ha comportato l'utilizzo del procedimento camerale per la tutela di posizioni sostanziali di diritto soggettivo o status, ovvero di situazioni sostanziali su di essi pesantemente incidenti.

Tenuto conto della essenzialità del procedimento camerale e, soprattutto, della astratta sua non attitudine a dare certezze assimilabili al giudicato formale e sostanziale (certamente ottenibili attraverso il procedimento a cognizione piena, destinato a sfociare in una sentenza), la dottrina maggioritaria ha costantemente ritenuto che la procedura ex artt. 737 ss. da sola, mentre appare adeguata nei casi in cui, attraverso essa, si attua la gestione di interessi, risulta strutturalmente e funzionalmente inadeguata ad assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli status, in quanto da un lato non garantista (a causa della struttura procedimentale semplificata, della presenza di una istruttoria atipica quanto ai mezzi di prova ed informale quanto alle modalità di espletamento, etc.), dall'altro perché inidonea al giudicato (i decreti sono sempre revocabili ex art. 742 c. p. c.).

Pertanto, sul piano ermeneutico la conseguenza per il giudice non può che essere che, in presenza di ipotesi in cui il legislatore ha richiamato, in tutto o in parte, il procedimento di cui agli artt. 737 e ss. c. p. c. per la tutela giurisdizionale dei diritti, è doveroso privilegiare l'interpretazione che risulti il più possibile aderente all'esigenza, da un lato, di semplificazione - accelerazione di cui è espressione la scelta legislativa concretatasi con il ricorso allo schema camerale, dall'altro di garantire che il ricorso allo schema camerale non significhi messa al bando della possibilità di avvalersi della cognizione piena (così, in motivazione, T. A. R. Sicilia Palermo, sez. II, 15 ottobre 2012, n. 2005, in Foro amm. TAR 2012, 10, 3362, citata, anche se non esplicitamente dai reclamanti, che ha respinto un ricorso un materia elettorale presentato sul presupposto della incandidabilità di uno dei candidati ex art. 143, comma 11, citato, dichiarata anche dalla Corte di Appello, ma secondo il TAR ancora non accertata in via definitiva stante la proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., avverso il provvedimento di rigetto del reclamo).

4. - Orbene non vi è dubbio che la questione dell'incandidabilità o meno di un cittadino alle competizioni elettorali, al centro del procedimento di cui al citato comma 11 dell'art. 143, coinvolge aspetti strettamente personali, poiché incide sul diritto di elettorato passivo e, in qualche modo, anche sulla stessa reputazione e onorabilità del soggetto coinvolto, ma al contempo tocca anche

aspetti pubblicistici, pure di livello costituzionale, perché è posta a garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, del diritto delle comunità locali ad avere assicurato il diritto a votare per vedersi garantito un assetto politico quanto più possibile immune da contaminazioni e deviazioni di qualsiasi genere.

Come già in precedenza ritenuto in analoga vicenda da questa Corte (sebbene in diversa composizione), con argomenti da ribadire per la loro attuale e perdurante fondatezza, va considerato, preliminarmente ed in linea generale, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa erariale per contrastare i motivi del reclamo e alla luce del quadro evolutivo precedentemente illustrato, come anche nel procedimento camerale in questione, tanto più perché incidente su diritti soggettivi ed avente natura contenziosa, debba essere osservato il principio della domanda, secondo il quale il provvedimento giurisdizionale cui esso è finalizzato non può trarre origine da una iniziativa officiosa dello stesso giudice né, correlativamente, può prescindere dall'esistenza di una domanda veicolata da un atto contenente i requisiti minimi indispensabili indicati dall'art. 125 c. p. c., né travalicarne il contenuto e i limiti.

Non può condurre ad una diversa conclusione sul punto la previsione contenuta nel secondo inciso del comma 11 del citato art. 143 del d. lgs citato secondo la quale "... ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'Interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa ...": se è vero che lo scarno tenore di tale disposizione sembrerebbe autorizzare l'interpretazione secondo cui il procedimento potrebbe trovare avvio da un semplice atto di trasmissione della proposta di scioglimento dell'amministrazione comunale, è anche vero che tale disposizione va comunque letta in uno con il successivo inciso che fa rinvio, quanto alla procedura da seguire, alle norme "di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile", ossia appunto alle norme sui procedimenti in camera di consiglio, la prima delle quali, contenuta nell'art. 737 c. p. c., per quanto anch'essa assai scarna, individua tuttavia pur sempre nel "ricorso" il necessario atto d'impulso. Né a tanto appare d'ostacolo la già richiamata clausola secondo la quale tali norme possono trovare applicazione al procedimento de quo "in quanto compatibili", atteso che non si ravvisa alcuna incompatibilità – specie alla luce e in funzione di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata – tra la disciplina codicistica riguardante la fase introduttiva del procedimento camerale e la disposizione sopra richiamata e, comunque, (non si ravvisa) alcun impedimento a che l'invio della proposta da parte del Ministro dell'interno al Tribunale competente possa tradursi nel (o, in ogni caso, accompagnarsi al) deposito di un ricorso che presenti tutti i requisiti formali ed extraformali richiesti per l'introduzione di un procedimento camerale contenzioso.

Ove peraltro sul punto dovesse diversamente opinarsi, e si dovesse dunque ritenere insuperabile in via interpretativa il dato letterale per il quale, come detto, sembrerebbe sufficiente all'avvio del procedimento in questione la mera trasmissione degli atti dal Ministro al Tribunale competente, ne deriverebbe il sospetto, non manifestamente infondato, d'illegittimità costituzionale della norma in parte qua per violazione del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.).

Costituisce invero *ius receptum* il principio per il quale intanto può essere

adottata la forma del procedimento in camera di consiglio per la tutela giurisdizionale contenziosa (ossia incidente con effetti decisori su diritti), in quanto sia comunque assicurato il rispetto di garanzie ritenute requisiti indefettibili del «dovuto processo» su diritti, tra le quali, in primo luogo, proprio quella del rispetto del principio della domanda e del contraddittorio (v., Corte Cost. 27 giugno 1975, n. 202; 1 marzo 1973, n. 22 in Foro it. 1973, I, c. 1344; 6 dicembre 1976, n. 238 ivi 1977, I, c. 278; 24 marzo 1986, n. 55, ivi 1986, I, c. 1168; 16 aprile 1985, n. 103, ivi 1986, I, c.888; 14 dicembre 1989 n. 543 e 23 dicembre 1989 n. 573 ivi 1990, I, c. 365 ss.; Cass. SU 19 giugno 1996 n. 5629, in Foro it. 1996, I, 1, c. 3072, già citata).

5. -Posto dunque che, alla stregua delle considerazioni che precedono l'esistenza di una domanda avente i requisiti indispensabili per la valida introduzione d'un giudizio contenzioso, ancorché nelle forme camerale, è da ritenersi anche nel procedimento in esame presupposto indefettibile, deve comunque rilevarsi, in punto di fatto, che nel caso di cui all'odierno giudizio tale requisito risulta esser stato soddisfatto, se non dalla nota ministeriale pervenuta presso il Tribunale di Locri il 28 febbraio 2012 (in quanto palesemente mancante, come fondatamente rilevato, dei requisiti fissati dall'art. 125 C.P.C. e, peraltro, proveniente da soggetto privo di jus postulandi, richiedendosi invece, per altrettanto pacifico indirizzo, la difesa tecnica tutte le volte che il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 e ss. C.P.C., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di status: cfr. ex aliis Cass. 30.7.1996 n. 6900), dalla successiva "memoria illustrativa" del 22 agosto 2012 depositata dall'Avvocatura dello Stato costituitasi ex lege per conto del Ministero dell'Interno. Questa contiene, infatti, un'illustrazione sufficientemente ampia e chiara dei motivi e degli elementi di fatto posti a sostegno di detta domanda oltre che, e soprattutto, nelle conclusioni, una chiara ed univoca formulazione della domanda medesima con l'individuazione esplicita dei soggetti (già menzionati in epigrafe) nei confronti dei quali essa è proposta. Tale atto presenta, dunque, esso stesso tutti i caratteri di quello che avrebbe potuto essere il ricorso introduttivo.

Tuttavia è pacifico che a tale attività, astrattamente idonea ad introdurre validamente il procedimento finalizzato alla dichiarazione di non candidabilità di *...omissis...* ai sensi del più volte citato art. 143, non è seguita alcuna forma di contraddittorio con gli interessati, come sarebbe stato indispensabile alla luce dell'interpretazione ampiamente illustrata ed anche sulla scorta del dato testuale costituito dall'undicesimo comma della norma in esame, secondo cui - lo si ribadisce - il Tribunale competente è chiamato a valutare "la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa": valutazione che appare impossibile possa avvenire de plano e senza il coinvolgimento dei destinatari della proposta.

La riconosciuta violazione del contraddittorio comporta, inevitabilmente, la regressione del procedimento ai sensi dell'art. 354 c. p. c., che è norma pacificamente considerata applicabile anche ai reclami camerale (Cass. 20 novembre 2013, n. 26043; Cass. 8 novembre 2013, n. 25218; Cass. 11 luglio 2013, n. 17205; Cass. 21 marzo 2001, n. 4037; Cass., 2 aprile 1985, n. 2260)

6. - Quanto infine alle spese processuali, pur essendo astrattamente possibile pronunciare condanna (che non è incompatibile con la natura del procedimento

introdotto dal reclamo ex art. 739 c. p. c.: Cass. 12 maggio 2010, n. 11503), le ragioni della decisione giustificano ampiamente la compensazione di esse, peraltro relativamente al solo secondo grado, essendo nel primo mancata qualsiasi attività degli odierni reclamanti (v. Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. 12 giugno 2006, n. 13550).

p.q.m.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, visti gli artt. 354 e 739 c. p. c., e 143, 11° comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. integrazioni e modifiche, in accoglimento del reclamo proposto nell'interesse *...omissis...*, dichiara la nullità del decreto del Tribunale di Locri del 30 novembre 2012, e rimette gli atti al giudice di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento di reclamo.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 20 ottobre 2014.

Il consigliere relatore
(dott. Giuseppe LOMBARDO)

Il presidente
(dott. Marina MOLETI)

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
